

Roma, 30 dicembre 2008

Circolare n. 212/2008

Oggetto: Autotrasporto – Regime tariffario – Legge n. 201 del 22.12.2008, su G.U. n.298 del 22.12.2008.

Come preannunciato, la legge indicata in oggetto ha migliorato le disposizioni sul nuovo regime dell'autotrasporto introdotto con l'articolo 83 bis della legge n.133/2008.

Alla luce delle nuove disposizioni, qualora il servizio di autotrasporto sia regolato da un contratto scritto, prezzi e condizioni sono rimessi alla autonomia negoziale delle parti, fermo restando che la quota di corrispettivo corrispondente al costo del carburante non può essere inferiore a quella determinata dall'Osservatorio della Consulta. Nei contratti di durata superiore a trenta giorni tale importo deve essere adeguato nel caso le variazioni del prezzo del gasolio, in aumento o in diminuzione rispetto al valore considerato al momento della sottoscrizione del contratto, siano superiori al 2 per cento. A tal fine si dovranno considerare le variazioni che interverranno a decorrere dall'1 gennaio 2009.

In mancanza di contratto scritto il corrispettivo del servizio non può essere inferiore alla tariffa minima determinata dall'Osservatorio della Consulta. Il mancato rispetto della tariffa consente al trasportatore di rivendicare le differenze tariffarie tramite decreti ingiuntivi e nel termine di prescrizione di cinque anni.

Periodo transitorio – Secondo quanto previsto dall'accordo politico raggiunto nel novembre scorso, nelle more della costituzione dell'Osservatorio, il Ministero dei Trasporti indica gli elementi dei costi chilometrici del gasolio da prendere a riferimento per la determinazione della tariffa minima nei contratti verbali e per l'indicazione del costo del carburante nei contratti scritti.

Elementi del contratto scritto – Si rammenta che ai sensi del decreto legislativo n.286/2005 i contratti si considerano stipulati per iscritto solo se contengono tutti gli elementi essenziali individuati dallo stesso decreto 286 (nome e sede del vettore, del committente e del caricatore; numero di iscrizione all'albo dell'autotrasportatore; tipologia e quantità della merce trasportata; corrispettivo del servizio di trasporto e modalità di pagamento; luoghi di presa in consegna della merce da parte del vettore e di riconsegna al destinatario).

Si fa presente inoltre che a breve (presumibilmente entro il mese di febbraio 2009) verrà prevista come elemento essenziale anche l'indicazione dei tempi di carico e scarico della merce trasportata.

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.204/2008

Allegato uno

D/d

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

G.U. n. 298 del 22.12.2008 (fonte Guritel)

LEGGE 22 dicembre 2008, n. 201

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, recante interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997.

***** OMISSIS*****

Art. 2-quinquies.

Modifiche all'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112

1. All'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 e' sostituito dal seguente:

«4. Qualora il contratto di trasporto sia stipulato in forma scritta, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, anche in attuazione di accordi volontari di settore stipulati nel rispetto della disciplina comunitaria della concorrenza, prezzi e condizioni sono rimessi alla autonomia negoziale delle parti. Il contratto scritto, ovvero la fattura emessa dal vettore per le prestazioni ivi previste, evidenzia, ai soli fini civilistici e amministrativi, la parte del corrispettivo dovuto dal mittente, corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale importo deve corrispondere al prodotto dell'ammontare del costo chilometrico determinato ai sensi del comma 1, nel mese precedente a quello dell'esecuzione del trasporto, moltiplicato per il numero dei chilometri corrispondenti alla prestazione indicata nel contratto o nella fattura.»;

b) al comma 8, le parole: «Qualora il contratto di trasporto sia stipulato in forma scritta, l'azione del vettore si prescrive in un anno ai sensi dell'articolo 2951 del codice civile» sono soppresse;

c) al comma 10, primo periodo, le parole: «l'importo dell'adeguamento automatico del corrispettivo dovuto dal committente per l'incremento dei costi del carburante sostenuto dal vettore e' calcolato» sono sostituite dalle seguenti: «l'importo dell'adeguamento automatico del corrispettivo dovuto dal committente per la variazione dei costi del carburante e' calcolato»;

d) al comma 11, le parole: «agli aumenti intervenuti nel costo del gasolio a decorrere dal 1 luglio 2008 o dall'ultimo adeguamento effettuato» sono sostituite dalle seguenti: «alle variazioni intervenute nel costo del gasolio a decorrere dal 1 gennaio 2009 o dall'ultimo adeguamento effettuato a partire da tale data»;

e) al comma 15 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, individuata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dello sviluppo economico»;

f) il comma 24 e' abrogato.

2. Il decreto previsto dal comma 15 dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal comma 1, lettera e), del presente articolo, e' emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. A valere sulle risorse di cui al comma 29 dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, rese disponibili a seguito dell'abrogazione del comma 24 del medesimo articolo, e' autorizzata un'ulteriore spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2008 per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall'articolo 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.

***** OMISSIS*****